

**Oggetto: autorizzazione alla retrocessione a Cogeser S.p.A. della quota di partecipazione sociale posseduta dal Comune in Cogeser Servizi s.r.l. e alla cessione delle quote degli altri Comuni.**

## **Il Consiglio Comunale**

### **Premesso che:**

- Cogeser Servizi s.r.l. è una società che appartiene al Gruppo Cogeser. La capogruppo, Cogeser Spa, è interamente controllata al 100% da otto Comuni situati nell'area est della provincia di Milano (c.d. zona Adda – Martesana), vale a dire Pioltello, Melzo, Gorgonzola, Vignate, Inzago, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate. Il Gruppo Cogeser è attivo soprattutto nel settore dei servizi pubblici locali: distribuzione del gas naturale, illuminazione pubblica e teleriscaldamento.
- Cogeser Servizi s.r.l. (di seguito, definita anche la “Società”), P. IVA 05941330960, è iscritta nel Registro delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, REA MI-1860253, e ha sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà, n. 18.
- Cogeser Servizi è la società in house del Gruppo Cogeser, poiché è partecipata direttamente e soggetta al controllo analogo dei Comuni di Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Vignate e Roncello, ciascuno dei quali è titolare di una quota pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale. La quota residua del 94% del capitale appartiene a Cogeser Spa, partecipata dai medesimi Comuni soci, ad eccezione di Roncello che possiede solo una quota in Cogeser Servizi.
- A favore dei Comuni soci, Cogeser Servizi esercita i seguenti servizi:
  - gestione dell'illuminazione pubblica;
  - gestione del servizio di teleriscaldamento;
  - gestione di centrali termiche negli edifici pubblici (c.d. servizio energia);
  - interventi di efficienza energetica.

**Premesso che:**

- Il **Comune di Pioltello**, con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 22 luglio 2021, ha deciso di acquistare una quota pari all'1% del capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l. allo scopo di sottoporre la società al controllo analogo in house in modo da poter affidare ad essa servizi nel settore energetico.
- In particolare, a partire dall'anno 2018 Cogeser Servizi ha iniziato a gestire impianti di illuminazione pubblica attraverso progetti di partenariato pubblico privato (*project finance*) diretti alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.
- In data 15 maggio 2023 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha avviato un'istruttoria sui rendiconti della gestione delle annualità 2019,2020,2021 e sui referti del Sindaco sul sistema integrato dei controlli interni. Il 23 giugno 2023 la Corte comunicava la chiusura dell'istruttoria ed informava l'Amministrazione che si riservava *“di approfondire alcune questioni sui piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Pioltello, specialmente con riferimento all'acquisto della partecipazione sociale in Cogeser Servizi approvata con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 2021”*.
- In seguito, la stessa Sezione regionale di controllo della Corte, con delibera n. 163/2023/PASP del 24 luglio 2023, su richiesta del Comune di Liscate, ha espresso giudizio negativo sulla possibilità per Cogeser Servizi di svolgere il servizio di illuminazione pubblica mediante affidamento diretto in house degli enti locali soci. Secondo la Corte, infatti, *“l'acquisizione [da parte del Comune di Liscate] di una partecipazione per esercitare il controllo analogo su Cogeser Servizi s.r.l., finalizzata all'autoproduzione del servizio di illuminazione pubblica in house, non [era] coerente ... con il predetto limitato organico della società, che perciò ... risulta carente della necessaria capacità tecnica di eseguire direttamente il servizio in alternativa al mercato”*.
- *Con ordinanza istruttoria n. 200/2023 del 21 settembre 2023 la Corte dei Conti sez. Reg. di Controllo per la Lombardia ha chiesto al Comune di Pioltello la trasmissione:*

1) dei contratti di servizio stipulati con Cogeser Servizi s.r.l. per la gestione in house del teleriscaldamento e dell'illuminazione pubblica e, più in generale, di servizi nel campo dell'energia;

2) del piano industriale di Cogeser Servizi s.r.l.;

3) dei contratti stipulati da Cogeser Servizi s.r.l. per lo svolgimento dei compiti e l'esecuzione dei servizi affidati dal comune di Pioltello.

- Con il medesimo atto la Corte fissava la trattazione della questione in adunanza pubblica il 19 ottobre 2023.
- In data 19 ottobre 2023 si è tenuta l'adunanza pubblica davanti alla Corte dei Conti con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Pioltello. Dopo l'adunanza la Corte ha emanato la delibera n. 240/2023/VSG del 24 ottobre 2023 riguardante il "provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 dal comune di Pioltello (MI)".
- Nella delibera la Corte ha ritenuto che la scelta del Comune di Pioltello di acquisire una quota di partecipazione nel capitale di Cogeser Servizi non fosse conforme al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica ("TUSP"), approvato con il d.lgs. 175/2016, perché la società aveva un organico di due dipendenti e, quindi, non aveva un organico ritenuto adeguato per ottenere l'affidamento di servizi pubblici da parte dei comuni soci.
- A fronte dei rilievi sollevati dalla Corte, nell'adunanza pubblica del 19/10/2023 il Dirigente del Comune di Pioltello ha manifestato la volontà dell'Ente di adottare un provvedimento di razionalizzazione della quota sociale detenuta in Cogeser Servizi allo scopo di superare la criticità evidenziata dalla Corte: "nell'intervento svolto in adunanza pubblica dal dirigente del comune di Pioltello, dopo l'esposizione del recente sviluppo del gruppo Cogeser, è stata confermata la volontà di riassetto del gruppo societario annunciata nella documentazione depositata a riscontro dell'ordinanza istruttoria. Il Comune, in estrema sintesi, prospetta la retrocessione a Cogeser s.p.a. delle quote detenute direttamente in Cogeser Servizi s.r.l. e la rinuncia alla costituzione di una nuova società da destinare alla gestione del servizio di distribuzione del gas, affidando invece alla riconvertita Cogeser Servizi s.r.l. il ruolo di conferitaria del ramo d'azienda per la gestione del servizio di distribuzione del gas, in conformità alle prescrizioni

*dell'ARERA in tema di unbundling societario nel settore” (C. Conti Lombardia, delibera 240/2023, punto 6).*

- Di conseguenza, con la delibera n. 240/2023/VSG, la Corte dei Conti ha preso atto delle misure di razionalizzazione della partecipazione nel capitale di Cogeser Servizi s.r.l., espone dal Dirigente durante l'adunanza pubblica, e ha riservato la valutazione sulle misure adottate ad un successivo controllo.
- Oltre che nei confronti di Liscate e Pioltello, la Sezione di controllo della Lombardia, ha espresso lo stesso orientamento nelle delibere emanate dopo le audizioni con i Comuni di Vignate (delibera n. 239/2023/VSG del 24 ottobre 2023) e di Melzo (delibera n. 260/2023/VSG del 24 novembre 2023), che riguardavano anch'esse il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni sociali. Anche gli altri Comuni soci di Cogeser Servizi si sono impegnati a adottare gli stessi provvedimenti di razionalizzazione della quota sociale proposti da Pioltello nella propria adunanza pubblica davanti alla Corte dei Conti.

**Premesso che:**

- In conformità con quanto dichiarato dai Sindaci e dai rappresentanti dei Comuni alla Corte, l'assemblea dei soci di Cogeser Spa, convocata in data 24 novembre 2023, ha approvato la proposta di riorganizzazione presentata dall'Amministratore unico, conferendogli mandato per approvare le seguenti decisioni riguardanti la società controllata, Cogeser Servizi:
  - *«retrocedere le quote detenute dai Comuni direttamente nella società Cogeser Servizi S.r.l. a Cogeser S.p.A.»;*
  - *modificare lo Statuto di Cogeser Servizi con particolare riferimento all'oggetto sociale ed alle clausole riferibili all'in house;*
  - *modificare la denominazione sociale in Martesana Reti S.r.l.;*
  - *conferire alla società il servizio di distribuzione gas della Capogruppo Cogeser S.p.A. e contestualmente conferire a quest'ultima i servizi attualmente gestiti ».*
- La proposta di riorganizzazione del Gruppo Cogeser, approvata dall'assemblea dei soci di Cogeser Spa in data 24/11/2023, prevede il cambiamento radicale

dell'attività esercitata da Cogeser Servizi, la quale cesserà di svolgere i servizi di illuminazione pubblica, teleriscaldamento e le attività di efficienza energetica per iniziare ad esercitare il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei comuni attualmente serviti da Cogeser S.p.A.

- L'esigenza di riorganizzazione delle attività svolte all'interno del Gruppo Cogeser è sorta perché l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera n. 213/2021/R/com, ha prescritto a Cogeser Spa di adeguare la struttura del gruppo societario in modo da renderla compatibile con le disposizioni del Testo integrato sull'unbundling funzionale (TIUF), approvato da ARERA con delibera n. 296/2015/R/com.
- In particolare, nella citata delibera n. 213/2021 (pagina 7), l'Autorità ha scritto che: *“nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata alla società Cogeser S.p.A., inoltre, gli Uffici dell'Autorità hanno tuttavia evidenziato che: - la struttura del gruppo societario di appartenenza di Cogeser S.p.A. fosse in contrasto sia con l'art. 7, sia con l'art 10 comma 1, lett. a) del TIUF, che prevedono rispettivamente l'autonomia decisionale ed organizzativa del gestore, nonché la sua indipendenza dagli interessi della produzione e fornitura”*.
- Secondo ARERA, per conferire autonomia decisionale e organizzativa al gestore della distribuzione del gas naturale (cioè all'amministratore della società) e indipendenza dalle altre attività esercitate dal Gruppo, è necessario trasferire tale attività dalla capogruppo ad una apposita società controllata, incaricata di svolgere esclusivamente la distribuzione del gas, cosicché il suo amministratore sia pienamente autonomo da ogni altra attività.
- Con la presente delibera il Consiglio comunale intende fornire gli indirizzi per la retrocessione alla capogruppo Cogeser Spa della partecipazione dell'1% di Cogeser Servizi s.r.l. (primo punto della delibera dell'assemblea della capogruppo), in modo da dare attuazione alla misura di razionalizzazione dichiarata dal proprio rappresentante nell'audizione pubblica davanti alla Corte dei Conti.

### **Considerato che:**

- Dopo la cessione della partecipazione sociale non sarà più possibile per i Comuni affidare in via diretta alla Società alcun servizio, dato che Cogeser Servizi non sarà più sottoposta al controllo analogo in house da parte degli enti locali. Nell'assemblea del 24 novembre 2023, infatti, i Comuni soci di Cogeser S.p.A. hanno approvato la loro uscita dal capitale di Cogeser Servizi (v. punto 2 della delibera dell'assemblea dei soci di Cogeser Spa). Di conseguenza, è necessario **cedere la partecipazione dell'1% nel capitale** di Cogeser Servizi posseduta dal nostro Ente.
- La cessione delle quote di partecipazione diretta dei Comuni nel capitale di Cogeser Servizi s.r.l. costituisce attuazione del piano di razionalizzazione comunicato dai rappresentanti dei Comuni alla Corte dei Conti della Lombardia durante l'adunanza in cui sono stati ascoltati.
- Infatti, la cessione delle partecipazioni possedute dai Comuni in Cogeser Servizi fa venir meno il rapporto di controllo diretto degli Enti locali sulla gestione della società, che costituisce il presupposto indispensabile per l'esercizio del controllo analogo in house, dato che la capogruppo Cogeser Spa non è - a sua volta - una società in house.
- Di conseguenza, per effetto della cessione delle quote sociali detenute dai Comuni, verranno meno sia il controllo analogo in house dei medesimi sulla società, sia gli attuali affidamenti diretti di servizi che eventuali futuri affidamenti da parte degli Enti locali a Cogeser Servizi, in conformità con gli impegni presi dai rappresentanti comunali davanti alla Corte dei Conti per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali possedute.

### **Ritenuto che:**

- Per quanto riguarda le **modalità di cessione della quota sociale** pari all'1% del capitale di Cogeser Servizi, Cogeser Spa ha manifestato la propria disponibilità a riacquistare tutte le quote di titolarità dei Comuni, pagando un prezzo calcolato in base al valore del patrimonio netto della società al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di riacquisto.
- Si tratta dello stesso criterio utilizzato per la vendita iniziale ai Comuni delle quote di Cogeser Servizi. Nel frattempo, il valore di ciascuna quota è

aumentato perché la Società ha incrementato la propria attività, con un corrispondente aumento del valore del patrimonio netto.

- La cessione non avverrà tramite una procedura ad evidenza pubblica, perché nella fattispecie si applica la seconda parte dell'art. 10, comma 2, TUSP, il quale stabilisce che, in *casi eccezionali*, la cessione delle quote degli enti pubblici può essere effettuata tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente.
- Nel nostro caso, esistono le ragioni per effettuare la vendita della quota mediante negoziazione diretta innanzitutto perché l'art. 7, comma 1, dello statuto di Cogeser Servizi prevede forti limiti alla circolazione delle quote sociali, in quanto stabilisce che le partecipazioni sociali possono essere trasferite soltanto ad Enti pubblici locali oppure a società di capitali a totale partecipazione pubblica, aventi sede in Lombardia.
- Per quanto riguarda gli enti pubblici locali, nessun Ente locale è in condizione di acquistare la quota di Cogeser Servizi perché non potrebbe affidare alla società alcuna attività necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto non sarà più una società in house.
- Allo stesso modo, le società a totale capitale pubblico aventi sede in Lombardia non hanno interesse ad acquistare la quota dell'1% del capitale, perché – dopo che è venuto meno il controllo analogo in house sulla società – la quota non attribuisce più alcun potere decisionale sulla gestione della società, dato che Cogeser Spa possiede il 94% del capitale.
- Nell'improbabile ipotesi in cui altre società pubbliche intendessero acquisire la quota di partecipazione del Comune, il socio di maggioranza, Cogeser Spa, avrebbe comunque diritto di impedire l'acquisto, esercitando il diritto di prelazione sulla quota messa in vendita, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, dello statuto.
- L'insieme di questi elementi dimostra che nel caso di specie esistono i presupposti, di carattere eccezionale, affinché il nostro Comune ceda direttamente la sua quota in Cogeser Servizi alla capogruppo Cogeser Spa. Infatti, esiste una probabilità molto elevata (per non dire la certezza) che la vendita della quota tramite procedura ad evidenza pubblica vada deserta. Di conseguenza, lo svolgimento di una procedura competitiva per la cessione

della quota sociale, pari appena all'1% del capitale, si tradurrebbe in un inutile dispendio di tempo e di risorse pubbliche.

**Considerato che:**

- Con riferimento alla **convenienza economica** della cessione, la determinazione del prezzo della quota sarà basata sul patrimonio netto della società al 31 dicembre dell'anno anteriore alla vendita. Nella fattispecie, tale criterio di valutazione risulta senz'altro congruo sul piano economico, dato che:
  - **a)** il patrimonio netto è costituito dalla somma del capitale sociale, delle riserve e degli utili (art. 2424 cod. civ., voce *Passivo dello stato patrimoniale*, lettera A), per cui riflette il *valore economico attuale* del patrimonio della società;
  - **b)** nella determinazione del valore di cessione della quota non è possibile tenere conto dell'avviamento, cioè delle prospettive future della società, dato che, per effetto delle delibere emanate dalla Corte dei conti e della conseguente decisione dell'assemblea dei soci di Cogeser Spa (sua controllante), Cogeser Servizi è destinata a cessare l'esecuzione dei servizi ricevuti dai Comuni tramite affidamento diretto;
  - **c)** in ogni caso, il patrimonio netto della società si è incrementato rispetto alla data di acquisto della partecipazione da parte del Comune per effetto dello sviluppo delle attività che è avvenuto in questo periodo; di conseguenza, il nostro Comune otterrà da Cogeser Spa un prezzo maggiore rispetto a quello pagato per l'acquisto della quota.
- Alla luce di questi elementi è indubbio che il prezzo proposto da Cogeser Spa per il riacquisto della partecipazione dell'1% in Cogeser Servizi è congruo rispetto a quello che potrebbe essere ottenuto tramite una procedura ad evidenza pubblica.



#### **Considerato che:**

- Poiché tutti i Comuni soci intendono uscire da Cogeser Servizi a causa del cambiamento dell'attività della società con la contestuale cessazione dei precedenti servizi affidati dai comuni (che saranno eseguiti dalle altre società del Gruppo Cogeser), il Comune non ha interesse ad esercitare il **diritto di prelazione** per l'acquisto delle quote degli altri comuni, che saranno oggetto di cessione. Perciò, il nostro Comune rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione, previsto dall'art. 7 dello statuto di Cogeser Servizi, sulle partecipazioni sociali che saranno cedute dagli altri Comuni soci.
- Per la stessa ragione, il nostro Comune esprime il **proprio gradimento nei confronti di Cogeser Spa** al riacquisto delle quote comunali, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 dello statuto di Cogeser Servizi. A tal fine, il Comune esonera gli altri soci che intendono cedere le loro quote e il consiglio di amministrazione di Cogeser Servizi dall'obbligo di chiedere il gradimento per la cessione delle quote a Cogeser Spa (v. art. 8, comma 2, statuto).

#### **Ritenuto che:**

- In base all'art. 10, comma 1, del TUSP, la delibera di approvazione della alienazione o cessione delle quote di partecipazione nelle società è approvata secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del TUSP, vale a dire con delibera del Consiglio comunale, dato che si tratta di partecipazioni comunali.

#### **Dato atto che:**

- il presente provvedimento è stato esaminato e discusso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del [•] 2024;
- sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati alla delibera;
- è stato acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla conformità legislativa, anch'esso allegato alla delibera;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/2000, l'organo di revisione ha espresso parere n. 68 espresso in data 16/09/2024 (allegato 2);

### **Esaminato:**

- l'art. 10, comma 2, TUSP, secondo il quale, a seguito di delibera motivata da parte dell'organo competente (nella fattispecie, il consiglio comunale), che dia conto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Per le ragioni indicate nelle premesse alla deliberazione, il Consiglio comunale, con n. [•] voti favorevoli e n. [•] voti contrari espressi per [•],

### **delibera**

- 1) di autorizzare la cessione a Cogeser Spa della partecipazione pari all'1% (uno per cento) del capitale posseduta dal nostro Comune nella società Cogeser Servizi s.r.l. in cambio del pagamento del prezzo di euro 6.146,15, valore della partecipazione risultante dal dettaglio del patrimonio netto di Cogeser Servizi alla data del 31/12/2023, allegato alla presente delibera (allegato 1);
- 2) di autorizzare il rappresentante del Comune a dichiarare di non avere interesse ad esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote di Cogeser Servizi s.r.l. che saranno cedute dagli altri Comuni soci e ad esprimere sia il gradimento preventivo del Comune al riacquisto di tutte le quote comunali da parte di Cogeser Spa, sia voto favorevole nell'assemblea dei soci di Cogeser Spa al riacquisto delle quote possedute dai comuni in Cogeser Servizi;
- 3) di conferire mandato al Sindaco, alla Giunta comunale e ai Responsabili di settore, ciascuno per le rispettive competenze, ad assumere tutti i provvedimenti e a stipulare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente delibera;
- 4) di ordinare la trasmissione del presente atto alle società Cogeser S.p.A. e Cogeser Servizi s.r.l. per quanto di loro competenza e per gli adempimenti conseguenti.

**delibera**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.